



# CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Approvato dal Consiglio Comunale il                      con delibera n.

# INDICE

## CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento

## CAPO II – CREMAZIONE

Art.2 – Disciplina della cremazione

Art.3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art.4 – Identità delle ceneri

Art.5 – Feretri per la cremazione

Art.6 – Cremazione per insufficienza di sepoltura

Art.7 – Crematori

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria

Art.9 – Destinazione delle ceneri

Art.10 – Iscrizione ad Associazione

Art.11 – mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Art.12 – Targa con generalità dei defunti cremati

## CAPO III – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art.13 – affidamento delle ceneri

Art.14 – Autorizzazione affidamento ceneri

## CAPO IV –DISPERSIONE DELLE CENERI

Art.15 – Dispersione delle ceneri

Art.16 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

## CAPO V – NORME FINALI

Art.17 – Incaricato del Comune

Art.18 – Registri

Art.19 – Modulistica

Art.20 – Controlli e sanzioni

Art.21 – Informazione ai cittadini

Art.22 – Norma transitoria

Art.23 – Tariffe

Art.24 – Disposizioni varie

## **CAPO I NORME GENERALI**

ART.1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha come scopo principale la salvaguardia dei diritti di ogni persona, della dignità e la libertà di scelta, delle convinzioni religiose e culturali, del diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

## **CAPO II CREMAZIONE**

Art.2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge 22 Febbraio 2012 n.4, recante: “Norme in materia di Enti locali e sulla Dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”.

Le disposizioni del presente regolamento integrano e/o sostituiscono quelle del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 21.05.2003 e successive variazioni come da delibera di giunta n.56 del 11.07.2003.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.

Art. 4 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 7 – Crematori.

1. Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm.25Xcm.25 ed altezza di cm.30, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
- b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Art. 10 – Iscrizione ad associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 11 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo

gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 12 – Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte è individuato nel cimitero un idoneo ed unico sito su cui posizionare apposite targhe individuali, delle dimensioni di cm.38 di lunghezza e cm.42 di larghezza, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto.

### **CAPO III AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

Art.13 – Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

3. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi.

4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza legale dell'affidatario; diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale saranno conservate le ceneri. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

6. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare, di cui una conservata presso il cimitero ed una consegnata al richiedente.

7. Le urne già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.

8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto affidatario. Tale rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione non motivata resa all'ufficiale dello stato civile, che ne prende nota. In tal caso, le ceneri sono conferite nel cimitero comunale.

Art.14 – Autorizzazione affidamento ceneri

1. La richiesta deve essere presentata al Sindaco e deve contenere i seguenti dati:
  - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
  - b) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
  - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
  - f) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione entro il termine massimo di cinque giorni;
  - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
  - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento;

#### **CAPO IV DISPERSIONE DELLE CENERI**

Art. 15 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse unicamente nei seguenti luoghi:
  - a) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comunale;
  - b) in aree private, purchè all'aperto, ad una distanza di almeno duecento metri da qualunque insediamento abitativo, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come da perimetrazione dello strumento urbanistico vigente e come definiti dall'Art.3, comma 1, n.8) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
3. La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune e, comunque, alla presenza di un incaricato dal Comune ai sensi dell'Art.17 del presente regolamento. Sia l'incaricato alla dispersione, sia l'incaricato del Comune dovranno sottoscrivere apposito verbale.
5. L'incaricato alla dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
7. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto.

Art. 16 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:
  - a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
  - b) i dati anagrafici del defunto
  - c) il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse, nonché la data e l'ora.
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
  - b) L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
  - c) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - d) La dichiarazione nella quale vengono indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali, che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
  - e) L'impegno ad effettuare la dispersione entro 60gg. dalla data di consegna delle ceneri.
3. L'istanza, redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

## **CAPO V NORME FINALI**

Art.17 – Incaricato del Comune

1. L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile del Servizio ed è individuato tra:
  - a) I dipendenti a tempo indeterminato del Comune;
  - b) I dipendenti dell'Azienda di trasporto funebri incaricato del servizio;
  - c) Un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Art.18 – Registri

1. L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:
  - a) per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto del luogo dove sarà conservata l'urna degli eventuali controlli e delle eventuali variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
  - b) per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione dei dati anagrafici del defunto del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del nulla osta del comune di dispersione, se diverse da quello di decesso e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato dal Responsabile del Servizio.

Art.19 – Modulistica

1. La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente regolamento sarà predisposta dall'Ufficio dello Stato Civile. I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del Comune.

Art.20 – Controlli e sanzioni

1. Periodicamente l'Ufficio competente, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute comminando in caso d'inosservanza delle disposizioni inerenti all'affido e alla dispersione, apposite sanzioni pecuniarie, salvo infrazioni più gravi per le quali è prevista denuncia penale.

#### Art.21 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti tramite gli organi d'informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Carbonia.

#### Art.22 – Norma transitoria

1. In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione e all'interramento e del cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in appositi loculi e/o cellette.

#### Art.23 – Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in base alla normativa vigente

#### Art.24 – Disposizioni varie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione di approvazione